



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 6 del Consiglio comunale

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra per la gestione in forma associata e coordinata del Servizio Tecnico. Art. 35 CEL approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **dodici** del mese di **gennaio**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Balduzzo Diego - Consigliere Comunale
3. Brendolise Silvia - Consigliere Comunale
4. Cappello Aldo - Consigliere Comunale
5. Fantin Sara - Consigliere Comunale
6. Lira Manuel - Consigliere Comunale
7. Marcon Diego - Consigliere Comunale
8. Mengon Erika - Consigliere Comunale
9. Minati Marco - Consigliere Comunale
10. Rovigo Sonia - Consigliere Comunale
11. Fratton Imerio - Consigliere Comunale
12. Wolf Marco - Consigliere Comunale
13. Zortea Giorgio - Consigliere Comunale
14. Zuppel Francesca - Consigliere Comunale
15. Guerzoni Novello - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 6 dell'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Wolf Marco** e **Fantin Sara**.

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra per la gestione in forma associata e coordinata del Servizio Tecnico. Art. 35 CEL approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

RELAZIONE

Premesso che:

- la L.P. 16 giugno 2006 n. 3 come modificata dalla L.P. 13 novembre 2014 n. 12, recante "Norme in materia di governo - dell'autonomia del Trentino", all'art. 9 bis aveva stabilito, per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni e servizi comunali individuati nella tabella B allegata alla stessa legge provinciale n. 3 del 2006;
- con deliberazione n. 1952 di data 09 novembre 2015 la Giunta provinciale approvava gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 bis della L.P. 3/2006. In particolare i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra risultavano inseriti in un unico ambito denominato 3.2. all'interno del territorio della Valsugana e Tesino;
- il quadro normativo testé richiamato prevedeva che entro il 30 settembre 2016 i Comuni interessati dovevano presentare il Progetto di riorganizzazione intercomunale dei servizi e che entro il 31 ottobre 2016 doveva essere dato avvio alla gestione associata di almeno due dei servizi, tra cui la gestione del servizio segreteria (delibera G.P. 1228 dd. 22 luglio 2016);
- dopo vari incontri tra le Amministrazioni comunali veniva elaborato il "Progetto per la Gestione associata dei servizi tra i Comuni di Telve, Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle e Telve di Sopra";
- cinque delle sei Amministrazioni costituenti l'ambito 3.2 coinvolte nel processo di gestione associata condividevano ed approvavano il progetto di riorganizzazione: il comune di Telve (giusta deliberazione n. 29 del 3.11.2016), il comune di Carzano (giusta deliberazione n. 22 del 26.10.2016), il comune di Castelnuovo (giusta deliberazione n. 25 del 14 novembre 2016), il comune di Samone (giusta deliberazione n. 40 del 19.10.2016 del commissario straordinario revocata poi dal consiglio comunale con delibera n. 15 dd. 15.03.2017), il comune di Telve di Sopra (giusta deliberazione consiliare n. 30 del 24.11.2016), il comune di Scurelle non approvava il progetto (per le ragioni contenute nella delibera consiliare n.29 dd. 09.11.2016);
- non avendo tutti i Comuni interessati alle gestioni associate obbligatorie approvato il progetto di riorganizzazione la situazione era in stand by;
- considerato che alcuni dei Comuni, compresi nell'ambito 3.2, in previsione dell'avvio delle gestioni associate obbligatorie previste dalla L.P. 3/2006 avevano fatto decadere le convenzioni (al tempo vigenti) stipulate con altri Comuni fuori ambito (convenzioni che garantivano vari servizi, per qualcuno il servizio tecnico, per altri il servizio tributi, ecc.. e si sarebbero ritrovati con il 1 gennaio successivo privi dei suddetti servizi essenziali per la popolazione), in attesa dell'avvio delle gestioni associate obbligatorie veniva sottoscritta, al fine di garantire i servizi ai Comuni sprovvisti, una convenzione temporanea prot. 3119/2017 tra i Comuni di Telve (delibera consiliare n. 34 dd. 29.12.2016 e successiva delibera giuntale n. 66 dd. 30.05.2017), Carzano (delibera consiliare n. 31 dd. 28.12.2016 e successiva delibera giuntale n. 55 dd. 25.05.2017), di Castelnuovo (delibera consiliare n. 28 dd. 28.12.2016 e successiva delibera giuntale n. 48 dd. 26.05.2017) e di Telve di Sopra (delibera consiliare n. 31 del 28.12.2016 e successiva delibera giuntale n. 43 dd. 01.06.2017);
- a causa del mancato accordo tra i comuni compresi nell'ambito 3.2 sopra citato sulle modalità organizzative della gestione associata dei servizi, la giunta provinciale con deliberazione n. 380 dd. 13 marzo 2017 nominava, per le ragioni ivi contenute, l'arch. Maurizio Polla quale commissario ad acta presso i comuni per l'approvazione del progetto di gestione associata e di almeno due convenzioni (tra cui la gestione del servizio di segreteria);
- con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 20.06.2017 veniva approvato il progetto gestioni associate servizi vari dei comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra;

- con deliberazione del Commissario ad acta n. 2 del 20.06.2017, veniva approvato “ lo schema di convenzione tra i comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra e per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio segreteria generale”;
- con deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 20.06.2017 veniva approvato “ lo schema di convenzione tra i comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra e per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio finanziario, entrate, personale”;
- poco dopo i comuni di Samone e Scurelle, presentavano ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Commissario ad acta n. 1, n. 2, e n. 3 di data 20.06.2017 prima al TRGA di Trento, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 31/2018 e successivamente ricorrevano in appello al Consiglio di Stato, contro la gestione associata, pertanto non hanno mai operato nel servizio associato che è andato avanti tra gli altri 4 comuni;
- intanto il servizio segreteria veniva attivato in data 01.07.2017 tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra e il servizio Finanziario entrate e personale in data 09.10.2017 tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra;
- per il servizio tecnico rimaneva in vigore la convenzione temporanea sopra menzionata approvata e sottoscritta dai Comuni di Telve , Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo;
- in relazione al servizio tributi, in attesa dell'attuazione della gestione obbligatoria 3.2, veniva sottoscritta in data 29 giugno 2019 rep. 11/Telve una convenzione di gestione associata “volontaria” tra i comuni di Carzano (delibera consiliare n. 15 dd. 18.06.2019), Castelnuovo (delibera consiliare n. 13 dd.13.06.2019), Telve (delibera consiliare n. 23 dd.26.06.2019), Telve di Sopra (delibera consiliare n. 15 dd. 17.06.2019);

Atteso che:

- il progetto generale di riorganizzazione 3.2 che prevedeva un riordino complessivo dei servizi ed un avvio delle altre relative gestioni associate di fatto era in una fase di stallo ;
- nelle more dell'attuazione della complessiva gestione obbligatoria 3.2, per il servizio tecnico rimaneva in vigore la convenzione temporanea sopra menzionata prot. 3119/2017 approvata e sottoscritta dai Comuni di Telve , Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo con la conseguente ripartizione dei costi, ciò al fine di garantire di offrire ai comuni che avevano lasciato scadere le convenzioni con altri comuni fuori ambito potessero garantire il servizio ai cittadini;
- la menzionata convenzione Servizio tecnico aveva come scadenza l'entrata in vigore della nuova convenzione adottata obbligatoriamente per l'intero ambito 3.2 sulla base della delibera G.P. 1952/2015;

Preso atto che , in seguito all'abrogazione dell'obbligo delle gestioni associate (art. 6 L.P. n. 13 dd. del 23.12.2019) ai sensi dell'art. 9 bis e ter i Comuni di Scurelle e Samone hanno deliberato la recessione unilaterale dalle gestioni associate obbligatorie e i Comuni di Carzano , Castelnuovo, Telve e Telve e Telve di Sopra hanno proceduto allo scioglimento consensuale delle gestioni associate obbligatorie 3.2,

Ricordato che con delibera del consiglio comunale n. 2 dd. 12.01.2022 si è proceduto, tra l'altro, a deliberare lo scioglimento consensuale della gestione associata temporanea “volontaria” del Servizio tecnico (urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e manutenzione patrimonio) giusta delibera consiliare n. 34 dd. 29.12.2016 e delibera giunta n. 66 dd. 30.05.2017 e relativa convenzione dd. 09.06.2017 prot. Telve n. 3119/2017, a partire dal 1 luglio 2022 (ultimo giorno 30 giugno 2022) al fine di sottoscrivere una nuova convenzione adeguandola alla situazione organizzativa e logistica attuale;

Atteso che la Conferenza dei Sindaci della gestione del Servizio Tecnico (Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve, Telve di Sopra) nella seduta del 20.12.2021 Ns. prot. com n. 37/2022:

- ha esaminato, la situazione relativa alla gestione associata del servizio tecnico , e valutata positivamente la pregressa esperienza maturata, esprimendo l'intenzione di sottoscrivere

una nuova convenzione “volontaria” (adeguata alle attuali esigenze organizzative-logistiche dei Comuni interessati) al fine di continuare a gestire in forma associata a partire dal 1 luglio 2022 il “Servizio Tecnico “ con la conseguente ripartizione dei costi;

- I sindaci rispettivi Sindaci si sono impegnati a sottoporre ai rispettivi consigli comunali, entro il 15.01.2022, la propria proposta;

Evidenziato che , in relazione a tale impegno, in questa sede si sottopone al Consiglio comunale:

- la proposta di attivare una gestione associata e coordinata “volontaria” del Servizio Tecnico ”, tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra con la conseguente ripartizione dei costi dei costi ciò al fine di efficientare e ottimizzare il servizio ai cittadini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Relatore;

Richiamata la documentazione citata in premessa;

Preso atto che la citata convenzione temporanea “Servizio Tecnico “, sottoscritta nel 2017 tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra , cesserà la sua validità a partire dal 1 febbraio 2022 (ultimo giorno utile 31 gennaio 2022);

Ritenute condivisibili le motivazioni apportate dalla Conferenza dei Sindaci e ritenuto degna di approvazione la proposta della Conferenza dei sindaci dei Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra della seduta del seduta del 20.12.2021 Ns. prot. com n. 37/2022 di attivare una gestione associata e coordinata “volontaria” del Servizio Tecnico ”, tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra con la conseguente ripartizione dei costi dei costi ciò al fine di efficientare e ottimizzare il servizio ai cittadini;

Richiamato, a tal fine, l'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. che disciplina l'istituto della convenzione tra Enti al fine di consentire ai soggetti stipulanti di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti aderenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. Dette convenzioni costituiscono accordi amministrativi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm e pertanto a fare data dal 30 giugno 2014 devono essere sottoscritte digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.) pena la nullità degli stesse;

Accertato, sotto il profilo procedurale, che lo schema di convenzione necessita di approvazione da parte dei Consigli comunali degli Enti aderenti alla gestione associata ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, composto da n. 12 articoli, quale sua parte integrante e sostanziale con la quale vengono definite le condizioni dello svolgimento in forma associata e coordinata del servizio Finanziario Tecnico tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti così come riportati nel verbale di seduta;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018 n° 2 e s.m.;

Vista la L.P. 16 giugno 2006 n° 3 e ss.mm.ii.;

Vista la L.P. 23 dicembre 2019 n. 13 in particolare l'art. 6;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti i pareri espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Fratton Imerio, Guerzoni Novello, Wolf Marco, Zortea Giorgio, Zuppel Francesca) astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige - approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. – , lo schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra per la gestione associata e coordinata del “Servizio Tecnico “ , nel testo composto di 12 articoli, che viene allegato (“allegato A”) al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto 1 ha decorrenza a far data dal 1° luglio 2022 fino al 30.06.2027. In ogni caso la durata massima della presente convenzione è stabilita in anni cinque (5) decorrenti dal 1° luglio 2022 , con possibilità di rinnovo alla scadenza. Ciascun Comune potrà recedere con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. Di dare atto che al Comune di Telve è conferito, per motivi gestionali, il ruolo di referente e coordinatore (Comune capofila);
3. di autorizzare il Sindaco alla stipulazione della convenzione di cui al punto 1;
4. di dare atto che il personale, di ruolo e non di ruolo, addetto al Servizio in parola, è messo a disposizione della gestione associata medesima per l'intera durata della convenzione;
5. di dichiarare, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 5 (Fratton Imerio, Guerzoni Novello, Wolf Marco, Zortea Giorgio, Zuppel Francesca) astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, in considerazione della necessità di procedere celermente con i successivi adempimenti al fine di consentire l'avvio entro i termini sopra indicati;
6. di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

COMUNE DI TELVE (TN)

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. /Uso

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL
SERVIZIO TECNICO TRA I COMUNI DI CARZANO, CASTELNUOVO, TELVE E
TELVE DI SOPRA.**

L'anno **duemila** _____ il **giorno** _____ del mese di _____ tra:

1) **Comune di Telve** (C.F. 00292750221), con sede in Telve (TN) in piazza Vecchia n. 18, nella persona del Sindaco pro tempore Matteo Degaudenz nato a Rovereto il 25.09.1971, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

2) **Comune di Carzano** (C.F. 00291040228) con sede in Carzano (TN) in Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore Nicoletta Trentinaglia, nata Borgo Valsugana il 06.12.1968, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

3) **Comune di Castelnuovo** (C.F. 00291140226) con sede in Castelnuovo (TN) in Piazza Municipio n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore Claudio Ceppinati nato a Borgo Valsugana (TN) il _____, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

4) **Comune di Telve di Sopra** (C.F. 81001210228) con sede in Telve di Sopra (TN) in Via S. Giovanni Bosco n. 10, nella persona del Sindaco pro tempore

Giampaolo Bonella, nato a Telve di Sopra (TN) il 28.10.1953, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. ____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge;

Premesso che:

- l'art. 35 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 e ss.mm. prevede che i Comuni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro o con le Province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni;
- i Comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo ritengono, opportuno e conveniente proseguire la positiva collaborazione fin qui instaurata, per la gestione del servizio specifico quale quello Tecnico, avvalendosi delle risorse umane e strumentali già acquisite e fruendo ulteriormente di un assetto organizzativo ormai collaudato; con la conseguente ripartizione dei costi, ciò al fine di efficientare e ottimizzare il servizio ai cittadini;
- il monte ore settimanale di personale da destinare al Servizio in parola è pari a 176 ore (impiegati tecnici) e sarà reso in parte con personale dipendente del Comune di Castelnuovo, del Comune di Telve e del Comune di Carzano;
- si rende pertanto necessario sottoscrivere una Convenzione tra le Amministrazioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 35 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., allo scopo di disciplinare i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie in relazione alla gestione associata del Servizio Tecnico;
- con rispettive deliberazioni consiliari n. ____ dd. _____, n. ____ dd. _____, n. ____ dd. _____, i Consigli

comunalì di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra hanno approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuta la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra convengono di gestire in forma associata e coordinata il Servizio Tecnico.

La gestione associata assume la denominazione di "*Gestione Associata – Servizio Tecnico*".

Il Servizio Tecnico risulta suddiviso in tre unità organizzative:

- Lavori pubblici e patrimonio;
- Urbanistica e edilizia privata e cantiere comunale (Comune di Telve e Telve di Sopra);
- Urbanistica e edilizia privata e cantiere comunale (Comune di Castelnuovo e di Carzano).

Il personale tecnico (impiegatizio) dei rispettivi Comuni potranno prestare il proprio servizio indistintamente per tutti i Comuni facenti parte della gestione associata.

Al Servizio, gestito in forma associata, sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione nonché dalla normativa di settore.

La struttura organizzativa dei quattro Comuni, comprende personale, mezzi, attrezzature e si estende a tutta la gestione associata del Servizio Tecnico.

Con la sottoscrizione del presente atto, gli organi amministrativi comunali dei quattro Comuni si impegnano ad attribuire poteri di firma e responsabilità, non trattenuti in capo ai medesimi, al personale e alle strutture messi a disposizione della gestione associata.

Al Comune di Telve è attribuito il ruolo di Ente capofila del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. Al Comune di Telve spetta il compito di:

- organizzare il servizio per conto dei Comuni aderenti, nel rispetto delle indicazioni programmatico - operative fornite dalla Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'art. 6;
- gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;
- adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dall'Organo di governo.

Art. 2 - Finalità

La gestione associata del Servizio Tecnico è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative al Servizio Tecnico e allo stesso demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il miglioramento del servizio sul territorio, la valorizzazione della professionalità del personale coinvolto e le attività di supporto agli organi comunali e agli uffici nella fase della programmazione, dell'istruttoria, della gestione e del successivo controllo delle pratiche inerenti l'ufficio.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il

Servizio Tecnico secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità.

Le due unità di gestione Urbanistica e edilizia e cantiere comunale si occupano della gestione dell'edilizia privata ed urbanistica e coordinamento del cantiere comunale, L'unità organizzativa Lavori pubblici e patrimonio si occupa della gestione dei lavori pubblici e la gestione delle manutenzioni con relativi acquisti.

Alle due unità organizzative urbanistica, edilizia privata ed urbanistica vengono assegnate le seguenti competenze:

- istruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame della Commissione edilizia o all'esame del Sindaco;
- supporto tecnico ai privati e ai professionisti per la presentazione delle pratiche edilizie;
- rilascio di ogni atto autorizzatorio previsto dalla vigente normativa in materia, di autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, nonché dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia di repressione dell'abusivismo edilizio;
- esercizio di tutti i poteri di vigilanza edilizia ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
- autorizzazione delle occupazioni di suolo pubblico per l'apertura dei cantieri e supervisione relativamente al corretto uso della segnaletica prevista dalla normativa vigente;
- determinazione del contributo di concessione e verifica dei casi di esenzione nonché rimborso dei contributi pagati nei casi previsti dalle norme vigenti in materia;

- autorizzazioni allo scarico alla pubblica fognatura e all'allacciamento all'acquedotto comunale;
- richiesta di pareri legali per controversie o problemi interpretativi relativi al settore tecnico-urbanistico;
- rilascio dei certificati di destinazione urbanistica ed ogni altra attestazione, certificazione, comunicazione costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza relative al settore;
- supporto tecnico agli organi politici ed al/i professionista/i incaricati della revisione o di eventuali varianti al PRG;
- predisposizione degli atti deliberativi concernenti lo strumento urbanistico in vigore (adozioni, varianti, deroghe, piani attuativi ecc. e il regolamento edilizio comunale;
- predisposizione delle perizie di stima richieste dalle Giunte comunali o dal Segretario comunale;
- istruttoria (predisposizione ed invio richiesta di preventivo, valutazione offerte, predisposizione schema di delibera...) delle pratiche relative all'acquisto di beni strumentali concernenti il settore di competenza;
- tenuta dei rapporti con le Aziende competenti per quanto concerne la gestione degli acquedotti comunali e le relative analisi periodiche;
- esecuzione di tutti gli adempimenti in materia di statistica richiesti dall'ISTAT, o altro Ente, in materia di edilizia privata;
- gestione delle spese in economia nei limiti previsti dal vigente regolamento di contabilità e secondo le competenze assegnate dall'atto programmatico di indirizzo;
- rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, ordinanze, diffide, verbali,

autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza nell'ambito della competenza assegnata;

- svolgimento di tutte le mansioni e funzioni correlate alla nomina quale "Preposto", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed integr. incluso il coordinamento della squadra operai da effettuarsi in collaborazione con l'Assessore competente;
- esercizio di tutte le altre attività e compiti stabiliti nei PEG/Atti programmatici di indirizzo approvati dalle Giunte comunali.

All'unità organizzativa Lavori pubblici e patrimonio vengono assegnate le seguenti competenze, alle quali corrisponde la gestione dei relativi capitoli di spesa:

- gestione, sulla base del bilancio, del programma delle opere pubbliche relativamente agli interventi da realizzarsi in economia, compresi gli incarichi professionali nei limiti di importo previsti dall'Atto programmatico di indirizzo;
- cura delle procedure d'appalto delle opere pubbliche, in collaborazione con il Segretario;
- cura la fase istruttoria delle procedure d'appalto che saranno gestite dall'APAC;
- istruttoria (predisposizione ed invio richiesta di preventivo, valutazione offerte predisposizione schema di delibera ...) delle pratiche relative all'acquisto di beni strumentali concernenti il settore di competenza;
- cura dell'intero iter procedurale (avvio, istruttoria, comunicazioni ai privati, supporto tecnico ed informazioni, fino all'adozione dell'atto finale di intavolazione) relativo alla regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze da avviare in applicazione dell'art. 31 della L.P. 6/93 e ss.mm., nonché delle procedure espropriative avviate dal Comune;
- formulazione di pareri di regolarità tecnico-amministrativa nelle materie di

competenza;

- svolgimento di tutte le funzioni connesse alla qualifica di responsabile di procedimento, previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici (es. aggiornamento dei prezzi di progetto);
- proroga dei termini di esecuzione dei contratti, applicazione delle penali e dei nuovi prezzi, approvazione delle varianti nei limiti indicati dalla legge ecc.... assicurando, se richiesto, le funzioni di responsabile di progetto;
- adozione di ogni altro atto di gestione relativo alla procedura di appalto e di esecuzione dell'opera che non ricada nella competenza della Giunta comunale o del Segretario;
- approvazione dei certificati di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dei lavori;
- richiesta di pareri legali per controversie o problemi interpretativi relativi al settore dei lavori pubblici;
- esecuzione diretta di incarichi di progettazione o di altri incarichi tecnici relativi ad opere di piccola entità negli importi stabiliti nei PEG/Atti programmatici di indirizzo approvati dalle Giunte comunali.
- emissione dei certificati di pagamento nei casi in cui venga affidata al medesimo la direzione lavori dell'opera;
- cura dei rapporti con i professionisti e con le ditte, informandone l'Assessore di competenza;
- richiesta di assegnazione dei CIG e dei CUP secondo la normativa di riferimento;
- esecuzione di tutti gli adempimenti in materia di statistica richiesti dall'Autorità per la Vigilanza o Osservatorio, o altro Ente, in materia di lavori pubblici;

- esercizio di tutte le altre attività e compiti stabiliti nell'Atto programmatico di indirizzo approvato dalle Giunte comunali;
- predisposizione e stesura dei provvedimenti concernenti interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare, o mobiliare, comunale;
- nell'ambito delle dotazioni assegnate, programmazione, organizzazione e controllo, con assunzione dei relativi impegni di spesa, della manutenzione in economia dei beni comunali (strade, parchi, strutture sportive, cimitero, immobili, acquedotto, fognatura, scuola materna, patrimonio immobiliare...) assicurando anche l'acquisto del materiale necessario;
- acquisto di materiali ed attrezzature per il magazzino comunale, nonché dei materiali necessari per l'esecuzione di lavori in economia;
- assegnazione degli incarichi relativi a contratti di assistenza tecnica concernenti impianti e attrezzature posti in immobili comunali (ascensori ecc.);
- supervisione dei mezzi in dotazione agli operai comunali provvedendo ai controlli periodici e ai relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- cura delle istanze di intavolazione relative a beni immobili e relativi diritti reali;
- gestione dell'inventario dei beni mobili e immobili in collaborazione con il responsabile dell'ufficio finanziario;
- effettuazione di tutti gli acquisti relativi al settore tecnico da effettuarsi con il sistema tradizionale o mediante il mercato elettronico.
- ogni altro adempimento attribuito mediante PEG o atto di indirizzo.

I Comuni si impegnano a perseguire l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle agevolazioni, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del Servizio Tecnico, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento

delle attività.

Allo scopo il Servizio Tecnico associato provvede:

- allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive Amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi per la gestione tecnica;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
- all'implementazione delle banche dati ministeriali e delle autorità nazionali e provinciali;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale.

La progressiva convergenza verso regole omogenee deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2023.

Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dal Servizio Tecnico associato deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate attualmente operanti nei singoli Enti aderenti.

I provvedimenti adottati dal Servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

Art. 3 - Modalità di svolgimento della gestione associata

I Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra provvedono a dotare il Servizio in parola delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.

La sede della gestione associata è stabilita presso:

- il Comune di Telve per l'unità organizzativa Lavori pubblici e patrimonio e

- il Comune di Telve per l'unità organizzativa urbanistica, edilizia privata e cantiere comunale e relativo sportello nel Comune di Telve di Sopra;
- il Comune di Castelnuovo per l'unità organizzativa urbanistica, edilizia privata e cantiere comunale e relativo sportello nel Comune di Carzano,

tali Comuni dovranno garantire la messa a disposizione di spazi e attrezzature di supporto per l'attività amministrativa.

Si stabilisce quale unica sede del Servizio Tecnico del Servizio Tecnico presso il Comune di Telve a partire dal 1 luglio 2022 , salvo proroghe rilasciate dalla Conferenza permanenza del Sindaci .

Presso i vari Comuni, comunque al fine di garantire un migliore servizio di assistenza e informazione alla cittadinanza, nonché di confronto con i vari uffici, viene disposta un'articolazione territoriale di sportelli, nelle sedi dei Comuni.

Gli orari verranno stabiliti dai Responsabili delle unità organizzative, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci.

Compete al Comune capofila prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci, la spesa necessaria per la gestione straordinaria del Servizio.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascun Comune, autorizza il personale del servizio all'accesso ai siti cui è necessario accreditarsi per la trasmissione di dati, statistiche, documentazione ecc. (Ministeri, IFEL, Autorità, Agenzia delle Entrate ecc.) e a tutte le banche dati disponibili (OPENKAT, ecc.) necessarie per lo svolgimento dell'attività del servizio associato.

Il Servizio Tecnico ricerca forme di collegamento con l'Ufficio Affari Demografici dei quattro Enti e il Servizio tributi, esteso all'intero bacino di utenza, per l'aggiornamento in tempo reale delle banche dati; a tal fine saranno messe a

disposizione dei Responsabili e del personale del Servizio tecnico, in sola visualizzazione, le banche dati relative.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione e definito nell'ambito della Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'art. 6, il Servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell'Ente capofila.

Art. 4 - Personale

Tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, addetto al Servizio Tecnico, è messo a disposizione della gestione associata medesima per l'intera durata della convenzione.

La dotazione organica del servizio associato oggetto della presente convenzione è costituita, in fase di prima attivazione, dalla seguente dotazione organica:

UNITÀ ORGANIZZATIVA	Personale/	Funzioni	orario	PROFILO PROFESSIONALE	cat .	livello
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Lavori Pubblici e Patrimonio	36 h / settiman ali	Funzionario tecnico	D	base
	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Lavori Pubblici e Patrimonio	32 h / settiman ali	Assistente tecnico	C	base
	n. 1 dipendente del comune di Carzano	Lavori Pubblici e Patrimonio	36 h / settiman ali	Collaboratore tecnico	C	evoluto
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E CANTIERE COMUNALE	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Urbanistica, edilizia privata e cantiere	36 h / settiman ali	Collaboratore tecnico	C	evoluto

	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	evoluto
	n. 1 dipendente del Comune di Telve	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	base
	n. 1 dipendente del Comune di Telve di Sopra	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	evoluto
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E CANTIERE COMUNALE	n. 1 dipendente del Comune di Castelnuovo	Urbanistica, edilizia privata e cantiere	36 h / settimanali	Collaboratore tecnico	C	evoluto
	n. 1 dipendente del Comune di Castelnuovo	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	base
	n. 1 dipendente del Comune di Castelnuovo	Operario comunale	14 h / settimanali	Operaio comunale	B	base
	n. 1 dipendente del Comune di Carzano	Operaio comunale	36 h / settimanali	Operaio comunale	B	evoluto

Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dal Comune capofila, nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia e delle

decisioni assunte nell'ambito dell'Organo di governo della gestione associata.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il Servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli Enti associati.

Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al Servizio Tecnico rimanga in capo al Comune di appartenenza e trova la sua disciplina nella disciplina del personale dipendente vigente nell'Ente di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

Si pattuisce altresì che il rapporto funzionale, regolato secondo le intese del presente atto, sia instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati.

Il personale assegnato al Servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dai Responsabili delle unità organizzative del Servizio associato di cui al successivo art. 5 e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Organo di governo.

I congedi ordinari sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo e del regolamento del Comune capofila, dai Responsabili delle unità organizzative del Servizio associato. Altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse al personale della gestione associata dal Segretario comunale da cui lo stesso dipende, previo parere dei Responsabili delle unità organizzative. Analogamente, per ragioni di uniformità e di natura organizzativa, gli elementi

accessori della retribuzione rientranti nei fondi incentivanti la produttività e le specifiche indennità previste dal contratto sono determinati dall'Organo di governo, su proposta dei Responsabili delle unità organizzative del Servizio associato, salvo diverse espresse previsioni degli accordi di lavoro.

L'aggiornamento e la formazione del personale è programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate su proposta dei Responsabili delle unità organizzative del Servizio.

I dipendenti a servizio della gestione associata del Servizio Tecnico sono autorizzati a operare su tutto il territorio dei Comuni aderenti indipendentemente dai confini amministrativi.

La gestione del personale spetta al Comune capofila e, per esso, al Segretario comunale.

Art. 5 - Responsabile dell'unità organizzativa del servizio associato

Al fine di garantire la necessaria funzionalità del Servizio associato, il Sindaco del Comune capofila, d'intesa con la Conferenza Permanente dei Sindaci di cui al successivo art. 6, individua i Responsabili per ciascuna unità organizzativa, e relativi sostituti viceresponsabili nell'ipotesi di assenza o impedimento, cui attribuire la direzione dell'unità organizzativa della gestione associata, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi di competenza del settore Tecnico, nel rispetto della disciplina in vigore in materia contrattuale.

Il Responsabile di ciascuna unità organizzativa del servizio associato:

- può partecipare con funzioni consultive, se invitato, alle sedute della Conferenza Permanente dei Sindaci al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato e al fine di coadiuvare detto Organo nello svolgimento dei compiti di proposta, indirizzo, consultazione,

programmazione, coordinamento e controllo nell'ambito del Servizio.

- predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci che tiene conto delle esigenze dei singoli Enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
- predispone rapporti periodici annuali sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti.

Ai Responsabili delle unità organizzative del Servizio associato compete l'espressione di pareri, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il proprio servizio e i procedimenti ad esso assegnati dalla presente convenzione, fatta salva la possibilità di nominare uno o più delegati per specifici procedimenti, di organizzazione delle risorse umane interne alla propria unità organizzativa, strumentali e di controllo.

La Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'art. 6 stabilisce il contenuto del rapporto di servizio, rispetto agli enti aderenti alla gestione associata, del responsabile dell'unità organizzativa del servizio.

Art. 6 Coordinatore delle unità settore urbanistica, edilizia privata

Il Responsabile dell'unità organizzativa Lavori pubblici e patrimonio funge da coordinatore tra le unità con funzione di indirizzare l'organizzazione delle attività di gestione del settore urbanistica, edilizia privata.

Art. 7 - Conferenza Permanente dei Sindaci

I Comuni aderenti concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "Conferenza Permanente dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.

L'Organo di governo è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti, o loro delegati. Il Presidente della Conferenza è il Sindaco del Comune Capofila (o un delegato) che la convoca e la presiede.

La convocazione può essere richiesta al Presidente da uno degli altri Sindaci; in questo caso il Presidente provvede a convocarla entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta. La Conferenza è convocata almeno una volta all'anno per il controllo dell'andamento del Servizio e l'attuazione di quanto previsto in convenzione.

Competono alla Conferenza Permanente dei Sindaci in particolare:

- l'individuazione dei Responsabili delle unità organizzative della gestione associata previsto dall'art. 5, nonché di eventuali responsabili di specifici procedimenti, nel rispetto della disciplina in vigore in materia contrattuale;
- l'approvazione della pianificazione delle attività del servizio associato in funzione delle esigenze delle amministrazioni, dell'ottimizzazione delle attività e delle risorse umane e strumentali disponibili;
- l'eventuale avvalimento di uffici di altri Enti;
- la validazione della programmazione delle risorse finanziarie per la gestione del servizio, anche con riferimento al trattamento economico accessorio del personale addetto alla gestione associata;
- la definizione dei costi del servizio sia ordinario che degli eventuali servizi aggiuntivi a richiesta, e la programmazione delle risorse finanziarie le cui proposte sono formulate dall'Ente capofila su proposta dei Responsabili delle unità organizzative del Servizio associato;
- la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei rapporti periodici forniti dai Responsabili delle unità

organizzative del Servizio;

➤ la risoluzione delle eventuali controversie tra gli Enti partecipanti;

Alle sedute della Conferenza Permanente dei Sindaci possono partecipare, se invitati, i Responsabili delle unità organizzative del Servizio associato con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del Servizio associato e il Segretario comunale, con funzioni verbalizzanti e di assistenza tecnico-giuridica.

Per la validità delle decisioni della Conferenza dei Sindaci è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; tali decisioni sono verbalizzate a cura del Segretario comunale.

I Comuni, con l'approvazione della presente convenzione, stabiliscono che le decisioni assunte dalla Conferenza Permanente dei Sindaci siano vincolanti per i singoli Comuni partecipanti, che pertanto daranno seguito alle decisioni e agli indirizzi deliberati dalla Conferenza stessa a mezzo di appositi provvedimenti adottati dai propri organi comunali competenti. La mancata adozione da parte del singolo Comune, entro il termine stabilito, di un provvedimento obbligatorio chiesto dalla Conferenza Permanente dei Sindaci, può comportare quale conseguenza la sospensione della prestazione del servizio associato sul territorio del Comune inadempiente, fermo restando l'obbligo di corrispondere in ogni caso la propria quota annua sulla base del riparto stabilito in convenzione. Quanto non previsto dalla presente convenzione sarà oggetto di trattazione e decisione della Conferenza Permanente dei Sindaci. Le altre modalità di funzionamento dell'Organo sono stabilite dalla Conferenza medesima.

Art. 8 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è stabilita in anni cinque (5) con decorrenza

dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2027, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Ciascun Comune potrà recedere con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Art. 9 - Rapporti finanziari

I costi del servizio associato sono a carico degli Enti sottoscrittori e ripartiti secondo le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti:

- retribuzione e oneri per il personale dipendente;
- spese di gestione;
- acquisto di beni e servizi (previo indirizzo della Conferenza Permanente dei Sindaci);
- eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.

A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a. con gli eventuali trasferimenti provinciali disposti a favore dell'Ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei Comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b. con i trasferimenti dei Comuni a favore dell'Ente datore di lavoro del personale assegnato al Servizio, nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

I costi di cui alla precedente lett. b) sono sostenuti dagli Enti associati e ripartiti in base alle ore di servizio individuate al precedente Art. 4 (Personale), al netto di eventuali contributi/incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo, come segue:

- Comune di Carzano: 18%;
- Comune di Castelnuovo: 30%;
- Comune di Telve: 44%;
- Comune di Telve di Sopra: 8%.

Tali percentuali di riparto verranno ridefinite dalla Conferenza Permanente dei Sindaci di cui al precedente art. 6, qualora ritenuto necessario e comunque trascorsi 5 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Eventuali servizi aggiuntivi rispetto all'elencazione di cui all'art. 2., saranno addebitati al Comune richiedente, in base all'impegno lavorativo richiesto.

I beni mobili di nuova acquisizione del Servizio associato saranno inventariati dal Comune di Telve e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli Enti convenzionati nella misura di cui al comma precedente.

Compete al Comune di Telve, in qualità di Ente capofila, prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria e straordinaria del Servizio, nel rispetto delle decisioni assunte dalla Conferenza Permanente dei Sindaci, per la corresponsione della retribuzione del personale, dandone comunicazione ad ogni singolo Ente in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli Enti. Il preventivo di spesa dovrà essere predisposto entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il Comune capofila predispone con cadenza annuale, di norma entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, il consuntivo delle spese sostenute e il riparto definitivo della spesa medesima.

Tali informazioni devono essere comunicate ai Comuni convenzionati ai fini del versamento, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono

essere portati in detrazione dei costi del servizio.

Art. 10 – Cantiere comunale

La competenza del cantiere comunale viene demandata alle Giunte comunali dei rispettivi Comuni, che avranno il compito di garantire la necessaria funzionalità del Servizio, fermo restando la competenza della Conferenza dei Sindaci a nominare eventuali responsabili. Fin da ora si stabilisce che gli operai dei rispettivi Comuni potranno prestare il proprio servizio indistintamente sul territorio dei Comuni facenti parte della gestione associata.

Art. 11 - Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Conferenza Permanente dei Sindaci di cui all'articolo 6.

Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'Ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci, le Giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

Art. 12 - Disposizioni di rinvio

Gli Enti aderenti si danno reciprocamente atto che, in caso di mancata adesione alla presente convenzione di uno o più Comuni, la Conferenza Permanente dei Sindaci provvederà ad adeguare il progetto del servizio rideterminando i costi dello stesso, senza necessità di modificare la presente convenzione.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa specifico rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei Comuni convenzionati comunque nel rispetto delle norme vigenti con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.

Le proposte di modifica dovranno essere preventivamente sottoposte a parere della Conferenza permanente dei Sindaci.

Ai sensi dell'art. 15 della L n. 241/1990, dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e del comma 2 bis dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005, la presente Convenzione è sottoscritta in modalità elettronica con firma digitale.

Comune di Carzano

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Comune di Castelnuovo

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Comune di Telve

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

Comune di Telve di Sopra

Il Sindaco

Nome

(*) firmato digitalmente

(*) Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso l'Amministrazione di Telve in conformità alle regole tecniche (art. 3-bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Addì 14/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana